

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2035

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GELMINI, GIACOMONI, PAOLO RUSSO,
MANDELLI, D'ATTIS, VIETINA**

Modifica all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente fino a 35.000 euro lordi annui

Presentata il 29 luglio 2019


ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a ridurre il cuneo fiscale attraverso una soluzione normativa totalmente orientata in favore dei lavoratori.

Appare ormai chiaro che per creare nuovi posti di lavoro è necessario prevedere incentivi significativi e strutturali in favore delle imprese come mezzo di contrasto al peso del cuneo fiscale sul costo del lavoro, ancora troppo alto in Italia rispetto alla media dei Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Come noto, il cuneo fiscale non è altro che la somma

delle imposte indirette e dirette e dei contributi che gravano sui redditi dei lavoratori e dei datori di lavoro e, quindi, la differenza tra quanto costa un lavoratore all'azienda e quanto il lavoratore percepisce in busta paga. È, dunque, fondamentale che questo indicatore si abbassi per rendere più competitive le imprese, dando più soldi in tasca e maggiore potere d'acquisto ai lavoratori.

L'11 aprile scorso l'OCSE ha diffuso il rapporto *Taxing wages* 2019 dedicato al cuneo fiscale, da cui emergono i differenziali esistenti tra i 36 Paesi che ne fanno parte.

Nel grafico seguente viene riportata la graduatoria dei Paesi relativa al cuneo fiscale (in percentuale sul costo del lavoro) di un lavoratore senza carichi familiari:



Fonte: Ocse

In media l'incidenza di oneri e tasse a carico di imprese e lavoratori nei 36 Paesi si colloca al 36,1 per cento, ma le differenze sono molto significative: si va dal 7 per cento del Cile a quasi il 53 per cento del Belgio.

In questo contesto l'Italia si colloca nelle prime posizioni: nel nostro Paese un lavoratore *standard single* e senza figli a carico è sottoposto a un cuneo fiscale del 47,9 per cento.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di invertire questo *trend*, di abbandonare sterili, assistenzialistiche e propagandistiche misure come il reddito di cittadinanza varato da questo Governo e di ottimizzarne le risorse rivenienti al fine di abbattere in maniera significativa il cuneo fiscale.

Durante la discussione del disegno di legge di bilancio 2019 (atto Camera n. 1334 e atto Senato n. 981) il gruppo di Forza

Italia-Berlusconi Presidente ha meritoriamente presentato numerose proposte emendative per la riduzione del cuneo fiscale, senza ottenere alcuna attenzione da parte del Governo.

In questo momento, tuttavia, non è più possibile sopportare un atteggiamento del genere « *no way* », secondo l'espressione americana.

È urgente abbattere il cuneo fiscale favorendo i lavoratori con nuove norme che prevedano:

1) l'aumento del cosiddetto « *bonus Renzi* » da 80 a 90 euro mensili se il reddito complessivo è compreso tra 8.146 e 12.071 euro lordi annui;

2) la rimodulazione del *bonus Renzi* con conseguente maggiorazione della detrazione di lavoro dipendente che amplia la platea dei beneficiari fino a 35.000 euro lordi annui piuttosto che fino a 26.600 euro lordi annui;

3) la maggiorazione della detrazione decrescente dopo 28.000 euro lordi annui di reddito.

Con la presente proposta di legge si determina un ampliamento dei potenziali

beneficiari fino a 2 milioni di contribuenti, nonché l'aumento dell'importo del beneficio teorico a 90 euro mensili per oltre 14 milioni di contribuenti e, infine, una riduzione della pressione fiscale di circa 0,75 punti percentuali.

Come funziona attualmente il bonus 80 euro

fino a 8.146 nulla

da 8.146 a 24.600 *Bonus 80 euro mensili*

da 24.600 a 26.600 *decrescente*

oltre 26.600 nulla

Obiettivo della proposta di legge

fino a 8.146 nulla

da 8.146 a 12.071 *Bonus 90 euro mensili*

da 12.071 a 28.000 *Maggiorazione detrazione 90 euro mensili*

da 28.000 a 35.000 *Maggiorazione detrazione decrescente*

oltre 35.000 nulla

L'onere dell'intervento è valutato in 13,4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ed è compensato:

1) con le risorse rivenienti dalla rimodulazione del *bonus Renzi*, il cui impatto economico è pari a 8.983,56 milioni annui secondo l'ultimo dato riportato nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);

2) con le risorse rivenienti dal Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

PROFILI FINANZIARI

1) *Bonus 80 euro*.

Il decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89

del 2014, ha introdotto, inizialmente in via temporanea per il periodo maggio-dicembre 2014, un contributo di importo pari a 80 euro mensili in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Dal 2015 il beneficio è riconosciuto a regime ed è disciplinato dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di seguito « TUIR », introdotto dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

In base alla normativa vigente, il *bonus 80 euro* spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato che risultano capienti ai fini dell'IRPEF e che hanno un reddito complessivo non superiore a 26.600 euro (26.000 euro fino al 2017). In particolare, il *bonus* spetta in misura piena per redditi complessivi fino a 24.600 euro (24.000 euro fino al 2017) e in misura proporzionalmente ridotta, fino ad azzerarsi, per

redditi complessivi compresi tra 24.601 euro e 26.600 euro (ovvero tra 24.000 euro e 26.000 euro fino al 2017). Ai fini della classificazione di bilancio, in conformità alla normativa contabile europea, l'erogazione del beneficio rientra tra le voci di spesa corrente.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti del settore privato, alla disposizione che ha introdotto il beneficio in favore dei soggetti capienti con reddito complessivo fino a 26.000 euro (articolo 1, commi 12, 13 e 15, della legge n. 190 del 2014) sono stati ascritti effetti onerosi pari, in termini di competenza, a 9.503 milioni di euro annui.

L'incremento da 26.000 euro a 26.600 euro (ovvero da 24.000 a 24.600 euro per il beneficio in misura piena) è stato disposto dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018). Alla misura sono ascritti effetti onerosi pari a ulteriori 210,8 milioni di euro annui.

Complessivamente, quindi, l'onere risulta pari a 9.713,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2) Forze armate.

L'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto, nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, l'erogazione del *bonus* 80 euro per l'anno 2016. A tale fine è stata autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Si rammenta che quota parte delle risorse stanziata per il 2016 sono state destinate (articolo 4, comma 11, quarto periodo, del decreto-legge n. 67 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 131 del 2016), per un importo di circa 23,9 milioni di euro, alla parziale copertura degli interventi per la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

Per l'anno 2017 non è stata reiterata l'autorizzazione di spesa. Tuttavia, l'articolo 1, comma 364, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha stanziato

risorse per l'introduzione di misure relative all'intero settore del pubblico impiego, comprese quelle relative alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate.

Nelle more del processo di riordino delle carriere, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge n. 232 del 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 2017, ha previsto (articolo 1, comma 1, lettera c)) la proroga del contributo, dal 1° gennaio 2017 fino all'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate. Il decreto non indica puntualmente le risorse a tal fine stanziata, limitandosi a disporre che la copertura finanziaria dei relativi oneri è a valere su quota parte delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2017. L'attuazione della delega recata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 per il riordino dei ruoli è stata effettuata con i decreti legislativi n. 177 del 2016 e nn. 95 e 97 del 2017 che hanno contestualmente fissato al 30 settembre 2017 il termine ultimo per il riconoscimento del *bonus* e la corresponsione al personale già beneficiario del *bonus* di un assegno lordo *una tantum* pari a 350 euro.

3) Quantificazione del *bonus* 80 euro rilevante ai fini della presente proposta di legge.

Lo stanziamento del *bonus* 80 euro è stato successivamente rideterminato in ragione di modifiche normative intervenute e dell'adeguamento agli effettivi fabbisogni. Da ultimo, la legge n. 145 del 2018 (capitolo 3888 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) ha previsto uno stanziamento di 8.983,56 milioni di euro annui.

Dal prospetto delle *tax expenditures*, cioè delle spese fiscali (allegato al disegno di legge di bilancio 2019) si evince tuttavia un diverso importo:

Erogazione di un credito ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati di importo non superiore a 26.600 euro (Bonus 80 euro).	Art. 13, co.1-bis, TUIR, introdotto da art. 1, co. 1, del D.L. n. 66 del 2014, sostituito dall'art. 1, co. 12, della L. n.190 del 2014 e, da ultimo, modificato dall'art. 1, co. 132, della legge n. 205 del 2017	9.392,7 mln
--	---	-------------

Non appare chiaro se la differenza tra i due valori sia dovuta a diversi criteri di contabilizzazione ovvero all'inserimento nel prospetto delle *tax expenditures* anche dell'importo riconosciuto inizialmente come *bonus* 80 euro alle Forze armate e poi destinato ai fini della disciplina sul riordino delle carriere.

In via prudenziale la presente proposta di legge si attiene al dato esposto nella legge di bilancio 2019 (capitolo 3888 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) ove si prevede, come già detto, uno stanziamento di 8.983,56 milioni di euro annui.

4) Reddito di cittadinanza.

Come già rilevato, l'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni e il reddito di cittadinanza da attuare con apposito provvedimento normativo, ha istituito un fondo denominato « Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza », con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il comma 256 ha altresì istituito un fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con una dotazione pari a 3.968 mi-

lioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, demandando ad appositi provvedimenti normativi la realizzazione delle misure pensionistiche. Il successivo comma 257, terzo e quarto periodo, nel testo vigente prima della modifica apportata dal decreto-legge n. 61 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2019, aveva quindi previsto che, qualora fossero accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, potevano essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni potevano essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 255 e 256 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 255 e 256.

Gli articoli da 1 a 13 (capo I), nonché gli articoli 14 e 15 (contenuti nel capo II) del successivo decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, hanno, rispettivamente, dato attuazione alle predette disposizioni della legge n. 145 del 2018, disciplinando l'introduzione del reddito di cittadinanza e di

misure di revisione del sistema pensionistico. Con il citato decreto-legge n. 61 del 2019 si è previsto, inoltre, che per l'anno 2019 i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni del capo I (articoli 1-13) e degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 4 del 2019 costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Tali risorse sono state quantificate dal decreto-legge n. 61 del 2019 nella misura di 1.500 milioni di euro. Si osserva, infine, che recentemente l'Osservatorio per i conti pubblici italiani diretto

da Carlo Cottarelli ha pubblicato nel sito <https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-i-risparmi-da-rdc-e-quota100-per-il-2020> un documento da cui si evince con tutta evidenza che le previsioni di risparmio rispetto alla stima iniziale del Governo per il 2019 corrispondono non a 1,5 miliardi di euro complessivi tra risorse rivenienti da reddito di cittadinanza e quota 100, bensì a 1,5 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza e a una somma fra 1,2 e 1,6 miliardi di euro per la quota 100. Si estende poi la previsione al 2020: il risparmio sarebbe un po' meno di 1 miliardo di euro per il reddito di cittadinanza e di circa 2 miliardi di euro per la quota 100.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante altre detrazioni, è sostituito dai seguenti:

« 1-*bis*. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1 del presente articolo, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 1.080 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 12.071 euro.

1-*ter*. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1 del presente articolo, spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.080 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) 1.080 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 ma non a 35.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 7.000 euro ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutato in

13.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per 8.900 milioni di euro annui mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1;

b) per 4.500 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.



18PDL0072280